



COMUNE DI FALCADE

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 19 aprile 2017

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 2 Entrata in carica dei Consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti Consiglieri comunali entrano immediatamente in carica. Il Consiglio comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti ai sensi di Legge.

[Art. 3
Abrogato]

CAPO II DELLE CONVOCAZIONI

Art. 4 Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Palazzo municipale. Tuttavia, il Sindaco, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita ordinanza, un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. Nei giorni di seduta sarà esposta nel Palazzo comunale la Bandiera nazionale, la bandiera della regione Veneto e quella della Comunità Europea.

Art. 5 Data delle adunanze

Appartiene al Presidente di fissare il giorno per la convocazione del Consiglio Comunale. La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta dalla data di presentazione della domanda da parte dei Consiglieri, salvo i casi di urgenza.

Art. 6 Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale è compilato dal Presidente. Le interrogazioni e le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione. All'ordine del giorno diramato possono essere aggiunti altri argomenti, fermo restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art.10.

Art. 7 Convocazione del Consiglio

Il Sindaco (o il Presidente, se eletto) convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o di impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore a ciò delegato o dal Consigliere Anziano.

L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco (o dal Presidente, se eletto) o suo sostituto.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato del

bilancio di previsione o del rendiconto della gestione.

La notifica dell'avviso di convocazione viene effettuata mediante posta elettronica certificata; in alternativa la notifica può essere concordata con gli interessati ed effettuata tramite posta elettronica ordinaria o altra modalità prescelta. La scelta della modalità di notifica diversa dalla posta elettronica certificata deve essere espressamente indicata dal consigliere, che solleva così l'Amministrazione da ulteriori obblighi di notificazione.

Art. 8

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta mentre nel caso di convocazione straordinaria o d'urgenza detto termine è ridotto rispettivamente a 3 giorni e a 24 ore.

Art. 9

Pubblicazione all'Albo degli avvisi di convocazione

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria e urgente del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio.

Art. 10

Deposito consultazione atti

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere esaminato.

CAPO III

DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 11

Presidenza delle sedute

La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o al Presidente eletto tra i Consiglieri Comunali secondo le norme contenute nello Statuto.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti indicati al precedente comma 1 del presente articolo la presidenza del Consiglio spetta ai loro sostituti:

- Vice Sindaco o un assessore a partire dal più anziano di età, se Presidente è il Sindaco;
- consigliere anziano, se Presidente del Consiglio è il consigliere eletto dall'assemblea. Consigliere anziano è il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale in base a quanto previsto dalla legge; a parità di cifra individuale si ha per consigliere anziano il maggiore di età.

Non possono essere considerati "consiglieri anziani" i candidati alla carica di Sindaco proclamati eletti, di diritto, consiglieri comunali.

L'assessore non consigliere non può presiedere il Consiglio Comunale.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 13

Funzioni di Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale o suo sostituto.

Art. 14 Attribuzioni del Segretario

Il Segretario (o suo sostituto) provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, fa l'appello nominale, concorre a regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 15 Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi seguenti:

- a. quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b. quando si tratta di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti etc. di persone;
- c. quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla Legge.

Art. 16 Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario per accertarne il numero legale.

Art. 17 Numero legale – prima e seconda convocazione

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, senza computare a tal fine il Sindaco.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate con la presenza del numero legale e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge o di statuto.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Il ricorso all'utilizzazione dell'ora di sospensione della seduta può essere esercitata soltanto una volta. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento di un terzo dei ~~due~~ ^{quinti} dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.

Quando la prima convocazione vada deserta perché il numero legale non viene raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta sia stata accertata la mancanza del numero legale, per la validità della seduta in seconda convocazione - da tenersi per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare - il numero legale è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nella seduta di prosecuzione, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18 Verifica del numero legale

Il Presidente, durante la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più Consiglieri. Prima, però, di ogni votazione, deve essere accertata la presenza dei Consiglieri nel numero legale

prescritto dalla Legge.

Art. 19

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Quando non vengano fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art. 26. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso. Il Consiglio comunale può dare per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta.

Art. 20

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare. Sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni, raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno della adunanza successiva.

Art. 21

Argomenti ammessi alla trattazione

Il Sindaco (o il Presidente) può integrare l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione già notificato ai Consiglieri. In questo caso è necessario, per avere validità, che l'integrazione venga notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non risulta depositata presso la Segreteria comunale corredata delle relativa documentazione almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 22

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi Consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite a giorno seguente o anche all'altro successivo, le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma dell'articolo 10 del presente regolamento. Qualora, poi, la maggioranza dei Consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art. 23

Pubblicità o segretezza delle votazioni

I Consiglieri votano per alzata di mano, o per appello nominale. Sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche, in questo caso vanno nominati tre scrutatori. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. La votazione per

appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre Consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del "si" e del "no", il segretario fa l'appello e il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 24

Nomina degli scrutatori

In caso di scrutinio segreto si devono nominare tre scrutatori scelti dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti, su proposta dei Capi Gruppo. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata. Gli scrutatori accertano l'esito delle votazioni e il Presidente proclama l'esito delle votazioni .

Le schede contestate o annullate sono vidimate conservate nell'archivio comunale.

Art. 25

Validità delle deliberazioni

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e proclama l'esito. Non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti. Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 26

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è redatto dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso segretario. Esso verrà letto al Consiglio comunale nella successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente articolo 19. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in sintesi le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore. Ogni Consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di presentarlo per iscritto. Nel verbale devono essere indicati:

- a. il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- b. il numero dei Consiglieri votanti;
- c. il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, etc.
- d. il nominativo degli scrutatori.

Ogni Consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

CAPO IV

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 27

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni previste dal precedente articolo 12, è investito di poteri discrezionali. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere dal Segretario processo verbale. Può, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato

gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel presente Regolamento, il Presidente lo richiama, ammonendolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 28

Disciplina dei Consiglieri

I Consiglieri devono usare un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Ogni parola o frase sconveniente dà luogo ad immediato richiamo all'ordine da parte del Presidente. Se il Consigliere persiste o non dà accettabile spiegazione, deve essergli tolta la parola ed il consiglio potrà infliggergli un voto di biasimo. Sono pure vietati: ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interrogazione tra Consiglieri. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità della persona.

Art. 29

Tumulto nell'aula

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescono vani i richiami del Presidente è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 30

Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i Consiglieri. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione. In caso di disordine, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel precedente Art. 29. Ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell'Art. 15 del presente Regolamento.

Art. 30 bis

Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione di eventuali esterni. Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, consulenti, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale, per il tempo necessario. Il presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

Art. 31

Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale delle guardie comunali. La forza pubblica

non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31 bis

Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari ed il divieto di dialogare si applica sia nello spazio riservato al pubblico ed alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri. In caso di violazione del divieto di cui al superiore comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 30 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

CAPO V DELLA DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art. 32 Discussione delle proposte

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore del delegato o del Consigliere proponente o del relatore speciale. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salvo l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari. Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il Consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale. Nella trattazione dello stesso argomento il consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.

Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 33 Mozione d'ordine

Per "mozione d'ordine" si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Il presidente chiamerà il Consiglio Comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

Art. 34 Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che **cosa** questo consista: il Presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione

chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 35
Posto degli oratori

Gli oratori parlano dal proprio seggio, rivolti all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.

Art. 36
Diritto degli oratori - Limiti della discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano. Il Presidente ha facoltà di richiamare i Consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

Art. 37
Questioni pregiudiziali e sospensive

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun Consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima. Nella discussione sulle questioni pregiudiziali e sospensive possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un Consigliere a favore e uno contro la proposta. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esso. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 38
Proposte dei Consiglieri durante la discussione

Ciascun Consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

Art. 39
Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 40
Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione, può altresì, essere richiesta da almeno tre Consiglieri: in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno. Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici chiarimenti di voto.

Art. 41

Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

1. emendamenti o ordini del giorno soppressivi;
2. emendamenti o ordini del giorno modificativi;
3. emendamenti o ordini del giorno aggiuntivi;
4. singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli.
5. provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 42

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

CAPO VI

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 43

Diritto di iniziativa dei consiglieri

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. A tal fine può consultare atti o documenti degli uffici e dell'archivio comunali. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunali. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 44

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale. Un Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto e va sottoscritta da almeno un terzo dei membri di consiglio, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari e la risposta va verbalizzata per intero, a richiesta dell'interrogante, ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 45

Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene esposta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. Le dichiarazioni del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarazione se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno non può eccedere i cinque minuti. Il diritto di replicare spetta soltanto al proponente l'interrogazione o in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se gli interroganti non si trovano presenti all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 46

Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare, di norma, più di dieci minuti per seduta. Entro il limite di tempo suddetto, nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate dagli altri consiglieri.

Art. 47

Mozione

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad incitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sopra **su** un determinato argomento e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Se all'adunanza non si trova presente chi ha presentato la mozione la stessa viene dichiarata decaduta, dopo due sedute consecutive.

Art. 48

Svolgimento della discussione sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 44 del presente regolamento. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche le interrogazioni, si svolge ugualmente un'unica discussione, però agli interroganti è concesso illustrare la loro interrogazione subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 48 bis

Le mozioni e le interrogazioni che vengono dichiarate decadute possono essere ripresentate nella successiva convocazione del consiglio comunale.

Art. 49

Presa visione delle deliberazioni di Giunta

I Consiglieri comunali hanno facoltà, senza recare pregiudizio al normale lavoro degli uffici, di prendere visione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla giunta e dei relativi atti, tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Art. 50

Gruppi consiliari e capigruppo

I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi formati da almeno 2 componenti e designano il proprio capogruppo, dandone formale comunicazione scritta al Presidente il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio. In mancanza, sarà considerato tale il Consigliere più anziano del gruppo. Possono, comunque, costituirsi in gruppi i Consiglieri eletti in numero inferiore, qualora espressi da liste presentatesi autonomamente alle ultime elezioni amministrative o qualora facciano riferimento a gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o regionale. Il

Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso dal proprio, deve darne comunicazione scritta al Presidente. I Capigruppo possono essere convocati dal Presidente per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

CAPO VII DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RELATORI E DELEGATI

Art. 51 Delle Commissioni Consiliari

E' in facoltà del consiglio comunale nominare commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'amministrazione comunale, o speciali per particolari problemi. La composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti è regolato da apposito separato Regolamento. La composizione delle commissioni speciali è stabilita di volta in volta dal Consiglio e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi consiliari. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna di esse. I compiti delle commissioni tanto permanenti che speciali sono determinati e delimitati con l'atto di costituzione delle stesse: esse dovranno riferire normalmente nel termine che il consiglio avrà stabilito.

Art. 52 Presidenza e lavori delle commissioni

La presidenza delle commissioni consiliari permanenti spetta al Presidente eletto in applicazione dell'apposito Regolamento. Funge da Segretario un impiegato, incaricato dal Segretario comunale. La convocazione delle commissioni è fatta dal Presidente. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente. Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno parere scritto al Consiglio Comunale. Tuttavia, ove questi lo ritenga, può essere nominato un apposito relatore, incaricato di riferire al Consiglio comunale. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 53 Valore delle commissioni e loro poteri

I pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni. Le commissioni possono, ai fini del loro lavoro, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunale e avvalersi, altresì, dell'opera dei funzionari comunali.

Art. 54 Dei relatori speciali

Sopra oggetti che richiedano indagini od esame speciale, ove non sia ritenuta opportuna la nomina di una commissione, il Consiglio può incaricare un suo Membro, che vi abbia particolare competenza, di riferire sugli stessi. L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.